Studio Zemella

L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi") - Novità in materia di contratti e welfare per il lavoro autonomo

1 PREMESSA

Con la L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 13.6.2017 n. 135, è stato emanato il c.d. "*Jobs Act* dei lavoratori autonomi", in vigore dal 14.6.2017 (giorno successivo alla sua pubblicazione), sebbene per molte disposizioni siano previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nella L. 81/2017 in materia di contratti e *welfare* per il lavoro autonomo, mentre le novità in ambito fiscale sono state analizzate nella precedente circolare.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA CONTRATTUALE, RIMESSIONE DI ATTI PUBBLICI E ACCESSO AGLI APPALTI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
ARGOMENTO	Viene estesa, anche ai lavoratori autonomi, la disciplina che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, nonché tra imprese e Pubblica Amministrazione, contenuta nel DLgs. 9.10.2002 n. 231. Nello specifico, tale disciplina viene estesa, in quanto compatibile, anche alle transazioni commerciali tra: • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. Restano, invece, esclusi i soggetti "privati" e gli enti associativi non aventi scopo di lucro, che non svolgono attività di impresa. In particolare, vengono estese alcune regole circa: • i termini di pagamento nelle transazioni commerciali;
	l'applicazione degli interessi moratori sull'importo dovuto. Termini di pagamento e interessi moratori
	Con riferimento ai termini di pagamento, è previsto un termine legale, nel caso in cui le parti non lo abbiano contrattualmente pattuito.
Tutela del lavoratore autonomo nelle	Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento decorrono gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
transazioni commerciali	In particolare, gli interessi di mora decorrono, per legge, dopo che sia trascorso un periodo di 30 giorni:
	 dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
	 dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
	 dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
	 dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
	Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	pagamento superiore rispetto a quelli sopra elencati (ma non superiore a 60 giorni) quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
	Nel caso in cui, invece, le parti abbiano pattuito un termine, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza dello stesso.
	Saggio degli interessi
	Gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), attualmente pari allo 0%, maggiorato di 8 punti percentuali.
	Il tasso BCE viene reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> , al quale bisogna aggiungere la suddetta maggiorazione.
	Viene introdotta la disciplina delle clausole e delle condotte abusive.
	In particolare, sono considerate abusive e prive di effetto:
	 le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unila- teralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
	 le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
	Inoltre, tale disciplina considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
Disciplina delle clausole	Risarcimento del danno
e delle condotte abusive	Il mancato rispetto delle regole concernenti le clausole e le condotte abusive attribuisce al lavoratore autonomo il diritto di ottenere il risarcimento del danno, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
	Abuso di dipendenza economica
	Viene estesa, ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina del divieto di abuso di dipendenza economica, relativa al contratto di subfornitura, contenuta nell'art. 9 della L. 192/98.
	Tale disciplina tutela la condizione di debolezza in cui può trovarsi un'impresa verso un suo cliente o un suo fornitore.
	Con riguardo al regime sanzionatorio, è sancita la nullità del patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica.
	Vengono previste alcune misure al fine di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e la possibilità di concorrere all'assegnazione di appalti privati. Il legislatore è inoltre intervenuto con modifiche in materia di presupposti di accesso ai piani operativi (regionali e nazionali) finanziati con fondi strutturali europei.
Accesso dei lavoratori autonomi agli appalti,	Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi di assegnazione di incarichi
ai bandi per l'assegnazione di incarichi e ai fondi europei	Le Pubbliche Amministrazioni devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca.
	Tale intervento viene favorito mediante l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative:

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	 alle gare pubbliche, anche tramite gli sportelli dedicati al lavoro autonomo costituiti presso i Centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro; alle procedure di aggiudicazione.
	Forme di partecipazione ai bandi e concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati
	Per consentire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, viene riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire: • reti di esercenti la professione, oltre a partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze; • consorzi stabili professionali;
	associazioni temporanee professionali.
	Equiparazione dei lavoratori autonomi alle PMI
	Per consentire l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei, viene prevista l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese (PMI).
Disciplina dei diritti di utilizzazione economica per le invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto	Viene previsto che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzate nell'esecuzione del rapporto di lavoro spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni della legge sul diritto d'autore e del Codice della proprietà industriale.
	Viene invece escluso che i diritti di utilizzazione economica siano attribuiti al lavoratore autonomo nel caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata; in tali casi, infatti, spettano al committente i diritti sulle opere dell'ingegno, la cui realizzazione sia stata oggetto di un contratto con il lavoratore autonomo e ove abbia, per tale esecuzione, ricevuto un compenso.
	Il Governo è delegato ad adottare, entro il 14.6.2018, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in Ordini o Collegi.
	La norma è volta a semplificare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e a ridurre i tempi di produzione degli atti, devolvendo alle professioni regolamentate una serie di funzioni proprie della Pubblica Amministrazione.
Rimessione di atti pubblici alle professioni	Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega
regolamentate	Nell'ambito dei principi e dei criteri di delega, viene prevista l'individuazione: • degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche alle professioni regolamentate;
	delle misure che garantiscono il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti;
	delle circostanze idonee a determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE PER IL LAVORO AUTONOMO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a Ordini o Collegi	Il Governo è delegato ad adottare, entro il 14.6.2018, uno o più decreti legislativi finalizzati a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a Ordini o Collegi.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	Principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega
	Il principio e criterio direttivo che dovrà essere rispettato nell'esercizio della delega è quello della definizione dell'abilitazione degli Enti di previdenza di diritto privato ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali:
	 destinate, in particolare, agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per cause non dipendenti dalla propria volontà o siano stati colpiti da gravi patologie;
	finanziate da apposita contribuzione.
	Vengono introdotte disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori autonomi di assentarsi dal lavoro in caso di impossibilità di svolgimento della prestazione per maternità, malattia e infortunio.
	Sospensione del rapporto di lavoro
	Si stabilisce che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che svolgano la loro attività in via continuativa per un committente non comportino (in automatico) l'estinzione del rapporto di lavoro, essendo possibile, per il lavoratore, chiedere che l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa (con mantenimento del rapporto contrattuale):
	senza diritto al corrispettivo;
	 per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;
	fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente alla prestazione.
	Sostituzione di lavoratrici autonome in maternità
Tutela della gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi	Si prevede la possibilità di sostituire le lavoratrici autonome in maternità, previo consenso del committente:
	 con altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali;
	oppure con soci.
	Sono, altresì, ammesse forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
	Sospensione dei versamenti contributivi in caso di gravi malattie o infortuni
	Con riferimento alle ipotesi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni:
	 si ammette la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di 2 anni;
	 si prevede che, decorso tale periodo, il lavoratore sarà tenuto a pagare i contributi e i premi nel frattempo maturati in un numero di rate mensili pari a 3 volte il numero dei mesi di sospensione.
Delega per l'ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS	Il Governo è delegato ad adottare, entro il 14.6.2018, uno o più decreti legislativi finalizzati all'ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia riconosciute agli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 (in particolare, collaboratori coordinati e continuativi e professionisti "senza Cassa"):
	 non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, né pensionati; tenuti, in quanto tali (a differenza degli iscritti assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o pensionati, per i quali non sono

previste tutele assistenziali), al versamento di una contribuzione maggio-

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	rata – composta, oltre che dalla quota a titolo previdenziale, da un'aliquota aggiuntiva, attualmente pari allo 0,72% – per il finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS (indennità di maternità/paternità, indennità giornaliera di malattia, indennità per degenza ospedaliera, trattamento economico per congedo parentale, assegno per il nucleo familiare).
	Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega
	Con riguardo all'indennità di maternità – attualmente spettante durante il congedo di maternità (2 mesi antecedenti la data del parto e 3 mesi successivi, salvo flessibilità e casi particolari, ovvero 5 mesi successivi all'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), in misura giornaliera pari all'80% di 1/365 del reddito derivante dall'attività di collaborazione o libero professionale nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, purché, in quest'ultimo arco temporale, risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata – dovranno essere rispettati, nell'esercizio della delega, i seguenti principi e criteri direttivi:
	 riduzione dei requisiti di accesso, mediante l'incremento del numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile (oggi pari a 12) da considerare per la verifica del requisito dell'accreditamento delle 3 mensilità di contri- buzione dovuta;
	introduzione di minimali e massimali per il trattamento.
	Con riguardo all'indennità di malattia — attualmente spettante per un periodo non superiore a 61 giorni e non inferiore a 20 giorni nell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, subordinatamente, tra l'altro, all'accreditamento di almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia e alla titolarità, nell'anno solare precedente, di un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo annuo (pari, negli anni 2016 e 2017, a 100.324,00 euro) — dovranno essere rispettati, nell'esercizio della delega, i seguenti principi e criteri direttivi:
	 incremento della platea dei beneficiari, mediante l'inclusione anche dei soggetti che superino l'attuale limite massimo di reddito individuale; eventuale esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni.
	Con riferimento ad entrambe le prestazioni, è, inoltre, previsto che, al fine della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle suddette modifiche, il legislatore delegato possa disporre un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta a titolo assistenziale, in una misura possibilmente non superiore allo 0,50%.
Modifica dei requisiti di accesso all'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS	Viene soppresso il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa sinora previsto quale condizione per l'accesso all'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi da parte delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.
	In virtù della modifica, anche tali lavoratrici (al pari delle professioniste con Cassa previdenziale di categoria e delle imprenditrici iscritte alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti) possono ora fruire della prestazione pur

condizioni di salute.

proseguendo nello svolgimento della professione, compatibilmente con le loro

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Viene modificata la disciplina del congedo parentale (la c.d. "astensione facoltativa") per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95, sinora riconosciuto ai lavoratori (collaboratori coordinati e continuativi e professionisti "senza Cassa") iscritti in via esclusiva a tale Gestione e non pensionati (tenuti, quindi, al versamento della contribuzione comprensiva dell'aliquota aggiuntiva a titolo assistenziale), aventi titolo all'indennità di maternità, limitatamente ad un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, con corresponsione di un trattamento economico giornaliero pari al 30% di 1/365 del reddito preso a riferimento per la corresponsione della suddetta indennità.
	Ampliamento della durata e del periodo di fruibilità
	La nuova legge dispone:
Modifiche alla disciplina del trattamento economico per congedo	 l'estensione del periodo di fruibilità ai primi 3 anni di vita del bambino o di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento; l'ampliamento a 6 mesi del periodo di congedo, con diritto al relativo trattamento economico, da intendere come periodo massimo e comples-
parentale per gli iscritti alla Gestione separata INPS	sivo per entrambi i genitori, anche in caso di fruizione in una Gestione o Cassa di previdenza differenti.
INFS	Requisiti di accesso e misura
	Il diritto al trattamento economico per congedo parentale è ora riconosciuto:
	 ove risultino accreditati almeno 3 mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo parentale;
	 in una misura pari, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione.
	Fanno eccezione i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino da lavoratrici e lavoratori aventi titolo all'indennità di maternità o paternità, con riferimento ai quali il diritto al relativo trattamento economico è riconosciuto:
	a prescindere dal requisito contributivo da ultimo menzionato;
	 in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la correspon- sione dell'indennità di maternità/paternità.
	Per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 vengono equiparati alla degenza ospedaliera i periodi di malattia:
	certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie onco-
Equiparazione, per gli iscritti alla Gestione separata INPS, di alcune gravi patologie alla degenza ospedaliera	 logiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; o che, comunque, comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%.
	Ne deriva la possibilità, per i lavoratori che si trovino in tali condizioni, di accedere, pur senza essere ricoverati nelle strutture indicate dalla legge, alla
	tutela dell'indennità di malattia per degenza ospedaliera, riconosciuta in pre-
	senza dei requisiti contributivi e reddituali prescritti per l'indennità giornaliera
	di malattia, ma per un periodo più ampio (fino a 180 giorni nell'anno solare) e
Stabilizzazione della DIS-COLL	in misura doppia.
	Si interviene in modo incisivo sull'indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), introdotta in via sperimentale dall'art. 15 del DLgs. 22/2015.
	In particolare, si dispone, a decorrere dall'1.7.2017:
	la stabilizzazione dell'ammortizzatore sociale;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	 l'ampliamento del novero dei beneficiari, includendo anche assegnisti e dottorandi con borsa di studio, che si vanno dunque ad affiancare ai già previsti collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione di amministratori e sindaci di società), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, con esclusione di pensionati e titolari di partita IVA; l'incremento dello 0,51% dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, giustificato dalla necessità di adeguare la dotazione finanziaria all'avvenuta stabilizzazione della DIS-COLL. Inoltre, riducendo in via definitiva i requisiti richiesti per accedere all'indennità in questione, dall'1.7.2017 si può accedere se si presentano congiuntamente: il possesso dello stato di disoccupazione; la possibilità di far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile (anziché "solare" come da disposizione previgente al "Jobs Act dei lavoratori autonomi") precedente l'evento di
	cessazione dal lavoro fino alla data del predetto evento.
Modifiche alla disciplina delle co.co.co.	Con la finalità di definire con maggiore precisione l'ambito applicativo delle collaborazioni coordinate e continuative, viene integrata la disposizione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., specificando che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.
	Il Governo è delegato ad adottare, entro il 14.6.2018, uno o più decreti legislativi al fine di semplificare la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabile agli studi professionali.
	Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega
	L'intervento del Governo dovrà ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
Delega in materia di semplificazione della	 l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione adatte a tutelare la sicurezza dei soggetti impiegati negli studi professionali, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali	 la determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
	 la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di unifica- zione documentale;
	 la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
	Si dispone che i Centri per l'impiego (Cpi) e gli organismi autorizzati all'intermediazione in materia di lavoro aprano uno sportello dedicato al lavoro autonomo e, a tal fine, stipulino convenzioni non onerose con:
Sportelli dedicati al	Ordini e Collegi professionali;
lavoro autonomo presso i Centri per l'impiego	 associazioni professionali di cui agli artt. 4 e 5 della L. 14.1.2013 n. 4; associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad Albi professionali.
	L'Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) pubblicherà l'elenco dei suddetti soggetti convenzionati.